

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.236 del 27 novembre 2017

Oggetto: Revoca aggiudicazione lotto 542 alla società Chiesi Farmaceutici Spa – III Appalto Specifico Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di “Farmaci ed Emoderivati”.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura

totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 93 del 30/06/2016 la Soresa spa ha istituito, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di "Farmaci ed Emoderivati" per il periodo di quattro anni, nel corso dei quali la Centrale di Committenza Regionale, potrà indire appalti specifici per la conclusione di contratti per le specifiche tipologie di farmaci ed emoderivati;

- che, pertanto, la Soresa spa con determinazione del Direttore Generale n. 157 del 13/07/2017 ha provveduto ad indire il III Appalto Specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di "Farmaci ed Emoderivati";

- che con successiva determinazione n. 190 del 20/09/2017 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del III Appalto Specifico per la fornitura quadriennale di "Farmaci ed Emoderivati" tra il quale il lotto 542 (*Xenazina 25mg cpr – AIC 036688012*) alla ditta Chiesi Farmaceutici spa;

ATTESO

- che con nota acquisita al prot. Soresa n. 0021513 in data 20/11/2017 la ditta Chiesi Farmaceutici spa ha comunicato di non poter procedere alla sottoscrizione del contratto "SDA Farmaci ed Emoderivati – III Appalto Specifico" limitatamente al lotto 542 in quanto non può garantire la fornitura del farmaco "Xenazina 25mg cpr – AIC 036688012" alle medesime condizioni e per la durata riportata nel capitolato di gara.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2017

DETERMINA

1) di prendere atto della nota acquisita al prot. Soresa n. 0021513 in data 20/11/2017 con la quale la ditta Chiesi Farmaceutici spa ha comunicato di non poter procedere alla sottoscrizione del contratto

“SDA Farmaci ed Emoderivati – III Appalto Specifico” limitatamente al lotto 542 in quanto non può garantire la fornitura del farmaco “Xenazina 25mg cpr – AIC 036688012” alle medesime condizioni e per la durata riportata nel capitolato di gara;

2) di revocare l’aggiudicazione del lotto 542 (“Xenazina 25mg cpr – AIC 036688012”) alla ditta Chiesi Farmaceutici spa;

3) di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali relativi all’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente al valore del lotto aggiudicato alla ditta Chiesi Farmaceutici spa;

4) di notificare il presente provvedimento alla ditta Chiesi Farmaceutici Spa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Dott. *Gianluca Postiglione*)

